



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna (L.R. n. 15/2015)
C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429

SETTORE III “ Territorio – Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici”

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recepito con Legge
Regionale n. 8 del 17/05/2016

Aggiornato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e al Decreto del
Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018 n. 14)

Altre Norme: DPRS n. 14 del 30/05/2018 – Linee Guida ANAC n. 3

Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____
composto da n. 15 articoli

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Personale destinatario**
- Art. 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere**
- Art. 5 - Costituzione del fondo dell'incentivo per le funzioni tecniche**
- Art. 6 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti**
- Art. 7 - Quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche**
- Art. 8 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per l'esecuzione di lavori**
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per acquisizione di servizi e forniture**
- Art. 10 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**
- Art. 11 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”**
- Art. 12 - Polizza assicurativa per i dipendenti**
- Art. 13 - Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016**
- Art. 14 - Entrata in vigore del presente regolamento - Norma transitoria**
- Art. 15 - Disposizione finale**

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016
recepito con legge regionale n. 8 del 17/05/2016
aggiornato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017)

Articolo 1 - Oggetto

1.1. Il presente regolamento, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, in attuazione del comma 2 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e recepito con L.R. n. 8 del 17/05/2016, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Il contenuto è uniformato alle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 30 maggio 2018 n. 14, agli orientamenti del M.I.T. ed alle numerose pronuncie in materia da parte della Corte dei Conti.

1.2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione del "FONDO RISORSE FINANZIARIE" (di seguito Fondo), a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 del sopracitato art. 113.

1.3. Il Fondo, stabilito in misura non superiore al 2% sull'importo dei Lavori, Servizi e Forniture, posti a base di gara, è destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. (rif. art. 113 c. 2 – Codice)

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è relativo alla programmazione delle opere, all'esecuzione dei lavori, alle acquisizioni di forniture e servizi così come indicati dal D. Lgs. 50/2016.

Gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **possono essere riconosciuti al personale** dipendente dell'Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla conclusione di **appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi** purché ricorrano tutte le condizioni di ordine generale.

Tali attività dovranno in concreto essere caratterizzate da quella particolare complessità che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento.

2.2. Sono compresi nel campo di applicazione gli appalti di lavori, servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico, nonché gli appalti misti comprendenti lavori, servizi e forniture, purché provvisti di elaborati tecnici, sempreché le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 siano state effettivamente previste nei relativi quadri economici e siano stati affidati in seguito

all'espletamento di una procedura di gara anche comparativa, ed ancora, per i quali sia previsto un collaudo finale o atto equipollente.

2.3. Restano esclusi dall'incentivo tutte le attività connesse ai contratti di lavori pubblici ed a quelli di forniture/servizi per cui si procede ad affidamento diretto, qualificate come ordinarie per le quali non è necessaria una procedura di gara e/o attività progettuale.

2.4. Nel caso di project financing, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 3 - Personale destinatario

3.1 Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono ripartiti, nei modi e nelle percentuali stabilite nei successivi articoli, ai dipendenti di questa Amministrazione, compresi quelli a tempo determinato, formalmente incaricati e investiti delle attività incentivate dal comma 3 dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento di ogni ufficio, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto di un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle competenze professionali specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche e/o amministrative necessarie tra il personale in servizio o gli stessi sono oberati di lavoro, potrà farsi ricorso ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti o a Liberi Professionisti.

Beneficiano di quanto sopra:

- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

E' il dipendente, nominato ai sensi della vigente normativa, del Servizio/Settore a cui viene attribuita la competenza della singola procedura di appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E' responsabile per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il R.U.P.

Assume, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lett.c), del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii il ruolo di responsabile dei lavori.

- STRUTTURA A SUPPORTO DELL'UFFICIO DEL R.U.P.

Per ogni appalto, ai sensi del punto 2.1 delle Linee guida n. 3 pubblicate dall'ANAC, può essere nominato, fra il personale dell'Amministrazione, almeno una unità di supporto con funzioni tecniche e/o con funzioni amministrative al Responsabile Unico del Procedimento.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa ivi compresa la figura di un dipendente preposto alla programmazione economica.

Il supporto al R.U.P. può avere qualifica tecnica, amministrativa. L'attività a sostegno del Responsabile interessa le fasi di predisposizione e svolgimento delle procedure di gara

sino al contratto, la supervisione legale, amministrativa, burocratica nell'avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dell'appalto.

Qualora, per particolari e/o complessi interventi e in mancanza di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, l'incarico di supporto al R.U.P. può essere affidato a soggetti esterni all'Amministrazione.

Tali soggetti possono essere:

1) Dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche in possesso di idonei requisiti;

2) Liberi Professionisti.

Per la nomina delle figure di cui al punto 1) si procede attraverso procedura di affidamento diretto. Ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni oltre l'incentivo può essere corrisposto un rimborso spese.

Così come previsto dall'articolo 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP.

- RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

Sono il Responsabile dell'Area che può essere eventualmente affiancato da un altro dipendente del medesimo servizio, che supporta il R.U.P. nella gestione della procedura di affidamento, coadiuvando il Responsabile Unico del Procedimento nell'individuazione e nella scelta strategica della più opportuna procedura di gara, la predisposizione di tutta la documentazione per l'avvio della stessa e il necessario supporto tecnico-legale (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di chiarimento e comunicazioni, alla verifica dei requisiti), il supporto nella gestione delle *fasi post-gara*, la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, sino alla stesura ed alla sottoscrizione del contratto. A tal fine, controfirma il bando di gara unitamente al Responsabile Unico del Procedimento.

- DIRETTORE DEI LAVORI

Dipendente area tecnica che viene individuato in relazione al possesso dei requisiti professionali richiesti per legge per la realizzazione dell'opera, incaricato dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e/o delle forniture.

- ISPETTORE DI CANTIERE

Dipendente area tecnica dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

- COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO

Dipendente dell'area tecnica, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità.

- COLLAUDATORE STATICO

Dipendente area tecnica, in possesso di titolo di studio idoneo e dei requisiti che sono previsti dalla vigente normativa.

Le attività di collaudo possono, per particolari progetti e per l'eventuale complessità degli stessi, essere affidate a personale esterno l'Amministrazione.

Tutte le attività possono essere affidate anche a personale dipendente di altre P.A..

- ATTIVITA' DI VERIFICA DEI PROGETTI

Possono essere dipendenti dell'area tecnica e dell'area amministrativa, in possesso di idonei requisiti atti a verificare preventivamente *la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 comma 14 e 15 e all'articolo 26 del Codice dei Contratti, nonché la loro conformità alla normativa vigente*". Svolgono attività tecnico- amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali .

L'Ente si dota di una propria Unità Organizzativa per le Attività di Verifica dei Progetti, opportunamente qualificata con Sistema Interno di Controllo Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008."

Il Responsabile dell'attività di verifica e i relativi collaboratori della relativa struttura di supporto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.

Il RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA è il soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, l'Unità Tecnica per l'Attività di Verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. Ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

L'Unità Organizzativa per le Attività di Verifica dei Progetti, può operare anche per conto di altre Stazioni Appaltanti.

3.2. "E' possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, quando si verificano carenze all'interno dell'Ente , secondo le modalità previste dagli artt.30, 31, 32 del D.lg. 267/2000, questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivo";

3.3. Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulativo.

3.4. Nelle individuazioni del personale a cui affidare incarichi le cui funzioni prevedono remunerazione di incentivi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione procederà rispettando il principio di rotazione mediante un'equa distribuzione ed in funzione delle professionalità disponibili.

3.5. Ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza viene riconosciuta, su richiesta, una quota parte non superiore ad un quarto di quella prevista.

3.6. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

3.7. Il presente regolamento si applica agli appalti di forniture e servizi solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

3.8. Il personale individuato a far parte della Struttura a supporto dell'Ufficio del R.U.P. può essere nominato anche per procedimenti avviati prima dell'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 4 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

4.1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - Costituzione del fondo dell'incentivo per le funzioni tecniche

5.1. L'incentivo per le funzioni tecniche è compensato con una percentuale non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura ed è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

5.2. Tale incentivo è sempre commisurato all'importo lordo del lavoro, servizio, fornitura a cui si riferisce, senza alcuna decurtazione in funzione dei ribassi.

5.3. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

5.4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse

può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione, master, corsi di specializzazione, corsi di qualificazione e di aggiornamento nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con Università o Istituti scolastici superiori o Enti legalmente riconosciuti e accreditati.

5.5. Ai sensi del comma 526 della Legge 205/2017 che introduce il nuovo comma 5 bis all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, i costi degli incentivi per le funzioni tecniche vanno inseriti nei capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture e non sono inclusi nel tetto di spesa del personale né nel fondo del salario accessorio.

Articolo 6 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

6.1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 7 - Quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche

7.1. La quantificazione della somma spettante agli incentivi per le funzioni tecniche avverrà con il provvedimento dell'impegno di spesa e sarà desunta da quella specificatamente inserita nel quadro economico di spesa di ogni lavoro, servizio o fornitura.

7.2. L'entità dell'incentivo, (la cui base può essere aggiornata in base ai provvedimenti del legislatore), viene stabilita nella seguente maniera:

- 2,00 % per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
- 1,90 % per importi a base di gara superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- 1,80 % per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
- 1,70 % per importi superiori ad € 25.000.000 sino ad € 50.000.000;
- 1,60 % per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

Condizione essenziale per legittimare l'erogazione degli incentivi è lo svolgimento di una procedura di gara anche comparativa legata a procedure semplificate ove previste dalla normativa.

7.3. Gli incentivi per i contratti di servizi e/o forniture, conformemente a quanto disposto dalle linee guida dell'ANAC n. 3, sono erogabili solo ed esclusivamente se per l'esecuzione del contratto è stato nominato un DEC diverso dal RUP. Quest'ultimo per importi sino a 500.000,00 € ricopre entrambi i ruoli, salvo motivate e comprovate esigenze legate alla complessità del Servizio da appaltare e/o alla fornitura. Sono pertanto esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 500.000,00 euro. Conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima è graduata in ragione all'entità dei servizi e delle forniture nel seguente modo:

- 0,70 % per importi superiori a 500.000,00 e sino ad euro 1.000.000;

- 0,50 % per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- 0,30 % per importi superiori ad € 5.000.000 sino ad € 25.000.000;
- 0,20 % per importi superiori ad € 25.000.000 sino ad € 50.000.000;
- 0,10 % per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000

7.4. L'ammontare complessivo delle somme, comunque individuate dalle percentuali sopra riportate, costituiscono il totale del fondo da cui derivano l'ottanta e il venti per cento.

Articolo 8 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per l'esecuzione di lavori

8.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per la realizzazione di un lavoro saranno attribuiti alle figure individuate in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, specificando che in mancanza di collaboratori la quota verrà assorbita interamente dal Responsabile dell'Unità.

1	Ufficio del RUP	32
	Responsabile Unico del Procedimento	24
	Supporto Amministrativo	4
	Supporto Tecnico	4
2	Programma della spesa	4
	P.T.OO.PP.	1
	Attività contabile	3
3	Verifica progetto	11
	Progetto definitivo	5
	Coordinatore Responsabile Ufficio di Verifica	3
	Verificatore aspetti contabili	1
	Supporto/Collaboratore Amministrativo	1
	Progetto esecutivo	6
	Coordinatore Responsabile Ufficio di Verifica	3
	Verificatore aspetti contabili	2
	Supporto/Collaboratore Amministrativo	1
4	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e degli atti post gara sino all'esecuzione del contratto.	11
4.a	Predisposizione ed esecuzione delle procedure di gara	10
	Predisposizione atti di gara	6
	Supporto/Collaboratore per le procedure di gara	2
	Componenti commissione di gara	2
4.b	Predisposizione contratti pubblici e/o scritture private	1
5	Ufficio Direzione dei Lavori	32
	Direttore dei Lavori	24
	Collaboratore Tecnico D.LL. - Geologo	2
	Collaboratore Tecnico D.LL. - Archeologo	1

	Direttore Operativo	3
	Ispettore di cantiere	2
6	Collaudo	10
	Tecnico Amministrativo e/o Commissione o Certificato Regolare Esecuzione	6
	Statico	4

8.2. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi e indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'Ente.

Articolo 9 - Coefficienti di ripartizione all'interno del gruppo incaricato per acquisizione di servizi e forniture

9.1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per l'acquisizione di servizi e forniture saranno attribuiti, alle figure professionali effettivamente implicate, applicando le seguenti percentuali, specificando che in mancanza di collaboratori la quota verrà assorbita interamente dal Responsabile dell'Unità:

1	Ufficio del RdP	36
	Responsabile del Procedimento	26
	Supporto Amministrativo	3
	Supporto Tecnico	7
2	Programma della spesa	4
	Programma Biennale Acquisti e Servizi	1
	Attività contabile	3
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	20
	Predisposizione ed esecuzione delle procedure di gara	18
	Predisposizione atti di gara	11
	Supporto/Collaboratore per le procedure di gara	4
	Componenti commissione di gara	3
	Predisposizione contratti pubblici e/o scritture private	2
4	Direttore dell'Esecuzione	32
	Direttore dei Lavori	25
	Collaboratore Direttore Esecuzione	7
5	Collaudo	8
	Tecnico o Certificato Regolare Esecuzione	8

Articolo 10 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

10.1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente, su proposta del RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti i del gruppo di lavoro.

10.2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici .

10.3. L'erogazione dell'incentivo ed effettuata secondo le seguenti fasi :

a) attività di RUP e suoi collaboratori :

- nella misura del 5%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica;
- nella misura del 20%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione del progetto definitivo;
- nella misura del 25%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione del progetto esecutivo;
- nella misura del 30%, della quota complessiva corrispondente, proporzionalmente ad ogni SAL emesso;
- nella misura del 20%, della quota complessiva corrispondente, ad approvazione conto finale, ad ammissibilità del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo e a rendicontazione finanziaria del progetto conclusa;

b) attività di verifica del progetto e suoi collaboratori :

- nella misura del 15%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica;
- nella misura del 45%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione del progetto definitivo;
- nella misura del 40%, della quota complessiva corrispondente, all'approvazione del progetto esecutivo;

c) attività di predisposizione e controlli bandi e procedure:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, dopo la trasmissione della documentazione per la predisposizione del contratto;

d) attività di D.LL. e loro collaboratori:

- nella misura del 80%, della quota complessiva corrispondente, proporzionalmente ad ogni SAL emesso;
- nella misura del 20%, della quota complessiva corrispondente, ad approvazione conto finale ed ammissibilità del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo;

e) attività di collaudo:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, ad approvazione conto finale ed ammissibilità del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo;

10.4. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

10.5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

10.6. Eventuali risparmi, derivanti dal mancato svolgimento da parte dei dipendenti di alcune attività, comporterà una economia di spesa.

Articolo 11 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

11.1 Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con dipendenti dell’Ente e di altre amministrazioni), ai fini della determinazione dell’importo del compenso spettante al personale, l’incentivo viene quantificato in misura proporzionale all’incidenza percentuale del valore delle opere nella misura indicata nelle suddette tabelle sia per le attività svolte effettivamente dalla struttura interna o da personale di altre amministrazioni.

Articolo 12 - Polizza assicurativa per i dipendenti

12.1 Per lo studio, la progettazione, la verifica, la validazione, le attività del RUP e della Direzione Lavori, il collaudo o le altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, anche in forma mista, l’Ente assume per intero l’onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Articolo 13 - Decurtazioni dell’incentivo ai sensi dell’art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016

13.1. Il Dirigente, previo formale contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all’art. 3. Il diretto interessato risponderà, in questo caso, degli eventuali danni all’erario.

13.2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi o di costi o di ambedue, dipendenti dalle volontà delle figure preposte e non da cause di forza maggiore, per le attività previste dall’art. 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 20%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione incentivo pari al 30%.

13.3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 107 del codice.

Articolo 14 - Entrata in vigore del presente regolamento - Norma transitoria

14.1 Il presente regolamento stabilisce la ripartizione degli incentivi da liquidare agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

14.2 Restano in vigore le modalità relative al Regolamento vigente al momento dell’incarico per quelli conferiti in precedenza .

14.3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Articolo 15 - Disposizione finale

15.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. In particolare le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.